

CAPITOLO 2

LE STRADE

■ **SOMMARIO:** 1. La strada. - 1.1. Classificazione e denominazione delle strade. - 1.2. Suddivisione delle strade. - 1.3. Definizioni stradali e del traffico. - 1.4. La disciplina della circolazione su strada. - 1.5. Le competenze del prefetto e degli altri organi in materia di strade. - 1.6. La circolazione stradale nei centri abitati. - 2. Le competizioni sportive su strada. - 2.1. La partecipazione a competizione in velocità non autorizzata con veicoli a motore. - 2.2. Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore. - 3. Organizzazione della circolazione: il piano del traffico e il piano per la viabilità extraurbana. - 4. La segnaletica stradale. - 4.1. La segnaletica stradale temporanea. - 4.2. Le segnalazioni degli Agenti. - 5. L'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada. - 6. L'omicidio stradale.

1. La strada.

L'ambito di applicazione delle norme previste dal C.d.S. è la strada.

Per **strada** si intende l'area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (cfr. **art. 2, co. 1, Codice della Strada**).

Quindi le norme applicative del citato codice sono delimitate non tanto dalla strada pubblica *quanto dalla strada ad uso pubblico*.

Infatti, l'art. 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell'art. 122, comma 1°, del D.lgs. n. 209/2005, precisa che tutte le aree di proprietà pubblica o privata, *aperte alla circolazione del pubblico*, sono da considerarsi equiparate alle strade ad uso pubblico.

■ 1.1. Classificazione e denominazione delle strade.

Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del Codice della Strada, le strade si classificano in:

- A. **Autostrada**, per quale si intende la strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. L'autostrada deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
- B. **Strada extraurbana principale**¹, si definisce tale la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con

¹ Le strade extraurbane principali sono assimilabili alle autostrade ma differenti sia quanto ai limiti di velocità, che qui sono fissati a 110 km/h., che al pagamento di un pedaggio.

accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta; con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

- C. **Strada extraurbana secondaria** è la strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;
- D. **Strada urbana di scorrimento**, è composta da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate;
- E. **Strada urbana di quartiere**, è la strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
- F. **Strada locale**, è la strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strade;
- F Bis. **Itinerario ciclopeditone**² è la strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada;

È stata inoltre indicata la cd. **Strada di servizio**, che è la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

Osserviamo anche la denominazione di **superstrade** che sono assimilabili nella categoria delle strade extraurbane principali; trattasi di arterie stradali, con determinate caratteristiche:

- a) grande capacità di traffico
- b) a scorrimento veloce
- c) almeno due corsie di marcia a carreggiate separate.

Vi sono, anche alcune superstrade di rilevanza nazionale, che vengono denominate **strade di grande comunicazione (SGC)**. Infine, con il termine superstrada si indicano anche i raccordi autostradali, esenti dal pedaggio.¹

■ 1.2. Suddivisione delle strade.

Le strade extraurbane di cui all'art. 2 comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

- A.** strade "statali";

² Lettera inserita dall'art. 1 lett. a) e b) della legge 1 agosto 2003, n. 214.

- B. strade "regionali"
- C. strade "provinciali";
- D. strade "comunalì".

Gli Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni.

Le strade extraurbane principali, secondarie e locali sono:

- A. **Statali**³, quando:
 - a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
 - b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
 - c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
 - d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
 - e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
- B. **Regionali**⁴, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- C. **Provinciali**, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- D. **Comunalì**, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.

Le **strade urbane di scorrimento (D)**, di **quartiere (E)** o **locale (F)**, sono sempre **comunalì** quando sono situate all'interno dei centri abitati, tranne i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

³ La gestione delle strade statali è demandata ad A.N.A.S. S.p.A. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade).

⁴ Definizione introdotta con il nuovo codice; si tratta spesso di ex strade statali. La manutenzione delle strade di interesse regionale, spesso, risulta affidata all'A.N.A.S., alle Province o ai Comuni, cui vengono delegate anche gran parte delle spese.

■ 1.3. Definizioni stradali e del traffico.

L'art. 3 del Codice della Strada provvede a definire le denominazioni stradali e di traffico. Vediamole in maniera approfondita:

- 1) **Area di intersezione:** parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;
- 2) **Area pedonale:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
- 3) **Attraversamento pedonale:** parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;
- 4) **Banchina:** parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;
- 5) **Braccio di intersezione:** cfr. ramo di intersezione;
- 6) **Canalizzazione:** insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni;
- 7) **Carreggiata:** parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- 8) **Centro abitato:** insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, *costituito da non meno di venticinque fabbricati* e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
- 9) **Circolazione** è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- 10) **Confine stradale:** limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
- 11) **Corrente di traffico:** insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
- 12) **Corsia:** parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;
- 13) **Corsia di accelerazione:** corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;
- 14) **Corsia di decelerazione:** corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da